

TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO

Sezione Lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro Elena Greco

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 629/2020 promossa da:

M.R.L. (C.F. (...)), con il patrocinio dell'avv. ...

RICORRENTE

contro

INPS (C.F. (...)), in persona del direttore pro tempore, con il patrocinio dell'avv...., elettivamente domiciliato presso l'avvocatura Inps in Bergamo, viale ...

CONVENUTO

Oggetto: pensione di reversibilità

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con ricorso depositato il 20 aprile 2020 la ricorrente ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro l'Inps per vedere riconosciuto il suo diritto a percepire la pensione di reversibilità e conseguentemente per sentir condannare Inps a corrisponderle i ratei maturati sin dal 27.7.2018 (data di presentazione della domanda amministrativa), oltre interessi e rivalutazione monetaria e con vittoria delle spese di lite.

A sostegno della propria domanda la ricorrente ha esposto di aver contratto matrimonio concordatario con S.B. in data 3.9.1983, di aver avuto in costanza di matrimonio due figli, di aver conseguito pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio in data 27.9.2012 in ragione della quale il suo precedente marito avrebbe dovuto versare un contributo mensile per il mantenimento di ciascun figlio fino a quando costoro non avessero percepito una retribuzione

mensile di almeno € 800,00 e un assegno divorzile di € 200,00 mensili dal momento in cui almeno uno dei due figli avesse trovato lavoro; ha precisato che il figlio e la figlia avevano trovato un lavoro tale da garantire loro un reddito mensile superiore ad € 800,00 rispettivamente in data 31.7.2017 e nel luglio 2015 ed ha però evidenziato come S.B. avesse continuato a versare gli assegni per il mantenimento dei figli almeno fino al luglio 2017 per saldare gli arretrati nelle more maturati (che avevano formato oggetto anche di procedure esecutive) ed aveva iniziato a versare l'assegno divorzile sin dall'agosto 2017 corrispondendole la somma di € 700,00 mensili per ripianare il debito nelle more maturato in relazione all'assegno divorzile ed erroneamente continuando a qualificare tale dazione come emolumento per i figli e attribuendole la somma di € 200,00 mensili nel luglio 2018.

Ha allegato di aver presentato domanda di reversibilità dell'assegno pensionistico in seguito all'improvviso decesso del proprio ex coniuge nel luglio 2018 e di essersi visto denegare il diritto alla prestazione richiesta poiché l'ente previdenziale non avrebbe rilevato la titolarità dell'assegno divorzile.

Costituitosi ritualmente in giudizio, Inps ha contestato la fondatezza delle domande attoree e ne ha chiesto il rigetto. In particolare l'ente previdenziale ha richiamato la giurisprudenza di legittimità che subordina la nascita del diritto alla pensione di reversibilità al riconoscimento giudiziale della spettanza dell'assegno divorzile, escludendolo in caso di corresponsione dello stesso una tantum o di non corresponsione.

Disposta la trattazione scritta della controversia ai sensi dell'art. 221, comma 4, L. n. 77 del 2020, istruita la causa con l'ammissione della prova testimoniale richiesta da Inps, all'odierna udienza il Giudice ha ascoltato le conclusioni rassegnate dalle parti ed ha assunto la causa in decisione.

Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.

La natura giuridica dell'assegno divorzile è stata lungamente controversa: originariamente considerato polifunzionale (Cass., sez. un., 26 aprile 1974, n. 1194 e sez. un., 9 luglio 1974, n. 2008, che attribuivano a tale assegno una funzione assistenziale, risarcitoria e compensativa), poi, a seguito della legge di modifica 74/1987, monofunzionale ed in particolare assistenziale (Cass., sez. un., 29 novembre 1990, n. 11490; C. cost., 11 febbraio 2015, n. 11), dovendo mirare a consentire all'ex coniuge il mantenimento di un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso, ovvero che poteva ragionevolmente prefigurarsi sulla base delle aspettative esistenti nel corso del rapporto matrimoniale.

La Corte costituzionale ha rigettato la questione di legittimità costituzionale evidenziando che il parametro del "tenore di vita" rileva per determinare in astratto il tetto massimo della misura dell'assegno, ma in concreto concorre (e va poi bilanciato), caso per caso, con tutti gli altri criteri indicati nello stesso art. 5 L. n. 898 del 1970 che possono anche condurre all'azzeramento dell'emolumento, come costantemente enunciato dalla stessa Suprema Corte (cfr. Corte Cost., 11 febbraio 2015, n. 11).

In tempi recenti la Corte di legittimità - considerando l'evoluzione del costume sociale - ha rivisitato il proprio orientamento con sentenza 10 maggio 2017, n. 11504, stabilendo che il riconoscimento del diritto all'assegno divorzile postula che il giudice cui sia rivolta la corrispondente domanda accerti che l'istante sia privo di indipendenza o autosufficienza economica (desumibile - salvo altri rilevanti indici nelle singole fattispecie - dal possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari, dalle capacità e possibilità effettive di lavoro personale, dalla stabile disponibilità di una casa di abitazione), sicché, solo ricorrendo tale condizione, potrà procedere alla relativa quantificazione avvalendosi di tutti i parametri indicati, dall'art. 5, comma 6, della L. n. 898 del 1970, come sostituito dall'art. 10 della L. n. 74 del 1987 (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, reddito di entrambi, durata del matrimonio).

Il diritto alla pensione di reversibilità previsto dall'art. 9 della legge sul divorzio ha natura previdenziale ed è autonomo dall'assegno di divorzio, anche se la spettanza di quest'ultimo costituisce presupposto imprescindibile per l'ottenimento del primo: "Il diritto al trattamento di reversibilità, previsto, dall'art. 9, comma secondo, della L. n. 898 del 1970 nel testo novellato dall'art. 13 L. 6 marzo 1987, n. 74, a favore del coniuge divorziato, in assenza di un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, purché il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza di divorzio, e purché sussistano gli ulteriori requisiti della titolarità dell'assegno di divorzio e del mancato passaggio a nuove nozze, sorge nel coniuge divorziato, in via autonoma ed automatica, nel momento della morte del pensionato, in forza di un'aspettativa maturata, sempre in via autonoma e preventiva, nel corso della vita matrimoniale, sicché è insuscettibile di essere vanificato dal successivo decorso degli eventi relativi al rapporto matrimoniale. Esso - inoltre - non rappresenta la continuazione - mutato il debitore - del diritto all'assegno divorzile del quale era titolare nei confronti dell'ex coniuge avanti la sua morte, ma un autonomo diritto di natura squisitamente previdenziale, alla pensione di reversibilità, collegato automaticamente alla fattispecie legale, di modo che prescinde da ogni pronuncia giurisdizionale che, ove necessaria, ha natura meramente dichiarativa. Nel caso di concorso fra coniuge divorziato e coniuge superstite, aventi entrambi i requisiti per la pensione di reversibilità, ai fini della determinazione (ex art. 9, comma terzo, della L. n. 898 del 1970, nel testo novellato dall'art. 13 della L. n. 74 del 1987) della quota da attribuirsi al "coniuge divorziato" (o - più puntualmente - ai fini della ripartizione del trattamento di reversibilità tra il coniuge superstite e quello divorziato) non possono essere utilizzati criteri diversi da quello della "durata del rapporto" matrimoniale, ossia dal semplice dato numerico rappresentato dalla proporzione fra le estensioni temporali dei rapporti matrimoniali degli stessi coniugi con l'ex coniuge deceduto: E tale durata del rapporto matrimoniale non può essere intesa che come coincidente con la durata legale del medesimo, e pertanto non possono assumere rilevanza, in pregiudizio del "coniuge divorziato", la eventuale cessazione della convivenza matrimoniale ancora prima della pronuncia di divorzio, o (in favore - questa volta - del "coniuge superstite") l'eventuale periodo di convivenza "more uxorio" con l'ex coniuge deceduto, che abbia preceduto la stipulazione del nuovo matrimonio. Ne consegue che la quota della pensione di reversibilità spettante a ciascuno dei coniugi, non può che essere data dal rapporto tra la durata legale del suo matrimonio con l'ex coniuge e la misura costituita dalla somma dei due periodi matrimoniali, e che rimane preclusa l'adozione di qualsiasi altro criterio di valutazione, anche se in funzione di mera emenda o di mera correzione del risultato conseguito. In presenza di un coniuge

superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il diritto del coniuge divorziato ad una quota del trattamento di reversibilità (art. 9, comma terzo, dell'art. 9, L. n. 898 del 1970 nel testo novellato dall'art. 13 della L. n. 74 del 1987) dello ex coniuge deceduto, non costituisce soltanto un diritto vantato nei confronti del coniuge superstite avente - in quanto tale - natura e funzione di prosecuzione del precedente assegno di divorzio, ma costituisce un autonomo diritto (avente natura previdenziale al pari di quel diritto che si configura invece - ai sensi del secondo comma dell'art. 9 cit. - allorché manchi un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità) al trattamento di reversibilità, che l'ordinamento attribuisce al coniuge superstite, con la sola peculiarità per cui un tal diritto è limitato - quantitativamente - dall'omologo diritto spettante al coniuge superstite. Ne consegue: 1) che sia il coniuge divorziato che quello superstite siano titolari di un proprio diritto all'unico trattamento di reversibilità; diritto autonomo e concorrente, in pari grado, e qualificantesi - per l'appunto - come diritto ad una quota della pensione di reversibilità; 2) che il coniuge superstite non sia più l'unico naturale destinatario della pensione di reversibilità spettante al "coniuge sopravvissuto"; 3) che, anche nell'ipotesi in cui vi sia il concorso di più coniugi divorziati ed il coniuge superstite, quel che viene diviso è l'unico trattamento di reversibilità spettante, in astratto, al "coniuge superstite", e non un diritto di quest'ultimo; 4) che, nell'ipotesi di decesso o di passaggio a nuove nozze del coniuge superstite, il coniuge divorziato ha diritto all'intero trattamento di reversibilità" (Cass., sez. un., 12 gennaio 1998, n. 159).

In altri termini, "l'esistenza di una pronuncia positiva sul diritto all'assegno è sempre accertabile dal giudice delle pensioni mediante la lettura ed interpretazione della sentenza del giudice del divorzio, concernendo l'accertamento dell'esistenza - inesistenza di un fatto giuridico" (Corte Conti, sez. riun., 7 dicembre 2005, n. 7).

Tra la tesi del diritto all'assegno in astratto e quella della spettanza in concreto ("godimento effettivo dell'assegno di divorzio") le Sezioni riunite hanno optato, quindi - anche richiamando la giurisprudenza costituzionale formatasi in materia (C. cost. 7/1980, 286/1987, 87/1995) - per la tesi della spettanza in concreto, imponendo al Giudice un giustificato accertamento della spettanza del diritto come emergente dal titolo, essendo la sentenza civile di attribuzione dell'assegno divorzile una pronuncia costitutiva, mentre quella del giudice delle pensioni una pronuncia di accertamento e condanna.

Tale linea interpretativa è stata poi avallata dal Legislatore attraverso l'approvazione di una norma di interpretazione autentica (art. 5, L. 28 dicembre 2005, n. 263, secondo il quale l'art. 9 legge divorzio, nella parte in cui si riferisce alla "titolarità dell'assegno ai sensi dell'art. 5", deve intendersi come "avvenuto riconoscimento dell'assegno medesimo da parte del Tribunale ai sensi del predetto articolo 5 della citata L. n. 898 del 1970").

Tanto premesso, rileva il giudicante che il diritto alla pensione di reversibilità è un diritto proprio dell'ex coniuge che discende direttamente dalla legge (nella specie l'art. 9 della legge sul divorzio), tanto che la dottrina civilistica ascrive la figura alla categoria delle vocazioni anomale trattandosi di poste escluse dall'oggetto della successione mortis causa del de cuius.

Per tale ragione è fondamentale interpretare correttamente le previsioni della legge sul divorzio alla luce dei principi generali del diritto delle obbligazioni e dei contratti.

L'art. 9 attribuisce il diritto alla pensione di reversibilità al coniuge che sia "titolare di assegno ai sensi dell'art. 5".

Circa i presupposti in presenza dei quali sorge il diritto all'assegno divorzile si è già evidenziata l'interpretazione fornita dalla giurisprudenza sull'art. 5, comma 6, della legge sul divorzio ("Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive" - Corte Conti, sez. riun., 7 dicembre 2005, n.7) Trattasi, in altre parole, di un accertamento costitutivo che deve essere compiuto dal Giudice civile.

Risolto positivamente l'aspetto logicamente preliminare relativo all'an debeatur, la legge sul divorzio, a seguito delle modifiche del 1987, prevede che l'assegno possa essere corrisposto attraverso prestazioni periodiche oppure in unica soluzione ai sensi dell'art. 5, comma 8.

Premesso che in questa sede non è dirimente stabilire se la corresponsione dell'assegno divorzile una tantum costituisce presupposto idoneo a consentire al coniuge divorziato l'accesso alla pensione di reversibilità, poiché invero nella fattispecie in disamina è pacifico che la ricorrente non abbia mai percepito l'assegno divorzile con tale modalità ed Inps anzi eccepisce che ella abbia mai percepito il detto assegno, occorre rilevare che l'identificazione delle modalità di soddisfacimento dell'obbligo di versamento dell'assegno divorzile è logicamente successiva ad ogni valutazione relativa alla titolarità dell'assegno divorzile, il cui esito positivo necessariamente presuppone.

La prestazione che il coniuge effettua a titolo di pagamento dell'assegno divorzile in favore dell'altro non è liberale, né gratuita, ma posta in essere a titolo oneroso, in quanto finalizzata al soddisfacimento dell'obbligo legale di cui all'art. 5, comma 8, L. n. 898 del 1970) La prestazione effettuata dall'ex coniuge all'altro, quindi, ha una propria funzione economico-individuale che rinviene il titolo giuridico non solo nell'accordo negoziale a monte (la domanda di scioglimento degli effetti civili del matrimonio) ma anche nel titolo giudiziale a valle (la sentenza giudiziale). La prestazione, titolata e non astratta, essendo adempitiva di un obbligo legale (soddisfacimento dell'assegno divorzile) è peraltro sottratta all'imposta sul reddito delle persone fisiche (Cass., 8 maggio 2015, n. 9336).

Da tutto quanto evidenziato discende che il presupposto per il riconoscimento della pensione di reversibilità non è il concreto ed effettivo versamento dell'assegno divorzile, bensì la verifica dell'avvenuta costituzione dello stesso in una pronuncia giudiziale.

Né in senso contrario depone la giurisprudenza richiamata dall'ente previdenziale convenuto, che afferma sì la necessità della "titolarità attuale e concretamente fruibile dell'assegno periodico divorzile al momento della morte dell'ex coniuge" (cfr. Cass., 24.9.2018, n. 22434), ma lo fa con riferimento al dibattuto tema della configurabilità del diritto alla prestazione in disamina per il coniuge divorziato che abbia percepito l'assegno divorzile una tantum e non collega dunque il concetto di attualità e di fruibilità dell'assegno all'effettivo incasso da parte del coniuge divorziato

che, dopo aver fatto già ricorso all'autorità giudiziaria per conseguire il pagamento di quanto dovuto per il mantenimento dei figli ed aver visto dilazionare il "credito" maturato, abbia posticipato il momento di incasso dell'assegno stesso.

Nel caso concreto, dunque, risulta *per tabulas* che la sentenza del Tribunale civile di Bergamo n. .../2012, di applicazione dell'art. 5 della L. n. 898 del 1970, come modificata dalla L. n. 74 del 1987, ha accertato l'esistenza dei presupposti per la corresponsione dell'assegno divorzile, il cui soddisfacimento è stato subordinato al verificarsi di una condizione futura ("la comunicazione di assunzione anche di un solo figlio" con "contratto a tempo pieno, non necessariamente stabilizzato, e con corresponsione di una retribuzione mensile uguale o superiore ad € 800,00" - cfr. doc. 2 fasc .ric) che, per come ammesso dallo stesso Inps, si è verificata già a far data dal luglio 2015.

Tale circostanza è sufficiente per riconoscere in capo alla ricorrente la titolarità dell'assegno divorzile, con conseguenziale spettanza del diritto alla pensione di reversibilità.

In ragione di tutto quanto esposto, il ricorso deve essere accolto.

Tenuto conto della complessità e della delicatezza della questione e della esistenza di orientamenti giurisprudenziali divergenti, le spese di lite vengono integralmente compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce il diritto di M.R.L. a percepire la pensione di reversibilità a seguito del decesso dell'ex coniuge S.B. con decorrenza dalla data della domanda amministrativa;

- Condanna Inps a corrispondere in favore di M.R.L. la pensione di reversibilità in seguito al decesso dell'ex coniuge S.B., con computo dei ratei arretrati dal dì della domanda amministrativa (27.7.2018) e con maggiorazione dei singoli ratei di rivalutazione monetaria ed interessi legali;

- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Conclusioni

Così deciso in Bergamo, il 22 aprile 2022.

Depositata in Cancelleria il 22 aprile 2022.